

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1387

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CURTO, MONTELEONE, BEVILACQUA,
SIGNORELLI, MOLINARI, PONTONE e VEVANTE SCIOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1995

Norme sul Corpo veterinario militare

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo veterinario militare è stato costituito il 27 giugno 1861. La costituzione del Corpo non è legata a nessun fatto d'arme ma alla profonda ristrutturazione delle Forze armate seguita all'Unità d'Italia che non poteva non avere ripercussioni anche sui servizi veterinari se solo si pensi all'importanza logistica che allora aveva il patrimonio equino, unico mezzo di movimento e di trasporto. Si ebbe così l'unificazione di tutti i veterinari in un solo organismo, denominato Corpo veterinario militare.

I principali compiti del Corpo veterinario militare erano la cura e la profilassi dell'imponente numero di cavalli e muli, di cui erano dotati tutti i reparti ed enti militari, il controllo dei foraggi e mangimi, la supervisione sul servizio di mascalcia; per contro era ridotta l'attività di vigilanza e controllo sugli alimenti di origine animale perchè allora era scarsa la componente carnea nell'alimentazione del militare. Ma con la lotta alle malattie infettive e contagiose degli equini, pericolose e diffuse quelle trasmissibili all'uomo, morva e carbonchio ematico in testa, i veterinari militari concorrevano non poco anche alla tutela della salute dei militari.

Nelle Forze armate moderne, a causa della radiazione dei quadrupedi quale mezzo operativo, del sopravvento della medicina preventiva e della evoluzione della legislazione sanitaria nazionale e CEE, l'attività preminente, ma non esclusiva, dei veterinari militari è divenuta quella igienistica tendente, in collaborazione con gli ufficiali medici, alla tutela della salute della collettività militare attraverso:

la partecipazione, quali membri tecnici, ai collaudi delle derrate di origine animale: carni fresche o comunque conservate, latte e derivati, prodotti ittici soprattutto conge-

lati, surgelati e prodotti in conserva, uova, alimenti misti contenenti una componente carnea superiore al 10 per cento;

la partecipazione a commissioni di sorveglianza alla lavorazione o rilavorazione di derrate destinate alla collettività militare, come carni in conserva o scatolette, tonno o altri prodotti ittici sott'olio, rilavorazione e confezionamento del burro, del latte condensato;

controlli frequenti alla distribuzione di tutti gli alimenti di origine animale approvigionati dagli organi centrali o di regione militare o acquistati direttamente dal commercio;

analisi microbiologiche, tossicologiche e chimico-fisiche sugli alimenti in fase di collaudo e in fase di distribuzione;

controllo e rilascio delle autorizzazioni sanitarie alle infrastrutture, strutture e mezzi di trasporto degli alimenti di origine animale.

Oltre a tali attività, il Corpo veterinario dell'Esercito - soltanto in tale Forza armata, infatti, è presente il Corpo veterinario, in quanto la Marina militare e l'Aeronautica militare chiedono di volta in volta all'Esercito l'ufficiale veterinario, mentre sarebbe molto utile l'assegnazione di un sia pur esiguo numero di ufficiali veterinari alle altre due Forze armate - svolge un'importante attività sociale attraverso l'effettuazione, presso la dipendente Scuola del Corpo veterinario militare in Pinerolo, di corsi per maniscalchi militari e civili, infermieri per quadrupedi e cinieri, i cui frequentatori trovano facilmente impiego nella vita civile. Inoltre, presso il Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto viene svolto ogni anno un *campus* di studio sulla patologia equina per laureandi di tutte le Facoltà di medicina veterinaria. Tale attività addestrativa è molto ap-

prezzata sia dagli studenti sia dai docenti perchè serve ad integrare, anche con esercitazioni pratiche, quanto appreso nelle aule universitarie. Sappiamo tutti quanto le nostre Facoltà di veterinaria sono carenti di ospedali veterinari per cui spesso, a causa della loro ubicazione, sono scarse le esercitazioni cliniche, indispensabili per una buona preparazione professionale.

Il Corpo veterinario attualmente è costituito da novantotto unità, ripartite come da tabella 1, allegato A, di cui alla legge 12 novembre 1955, n.1137, e successive modificazioni, ed integrazioni, di seguito riportata.

TABELLA n. 1

(legge 12 novembre 1955, n. 1137
e successive modificazioni ed integrazioni)

XI. - Ruolo del Corpo veterinario

Maggiore generale	1
Colonnello	4
Tenente colonnello.....	23
Maggiore.....	15
Capitano	37
Tenente	18

A capo del Corpo c'è un maggiore generale ed i dirigenti in tutto sono cinque (il maggiore generale e quattro colonnelli che equivalgono al 5 per cento circa), a fronte di un altro Corpo che su 561 ufficiali ha in ruolo un generale ispettore, cioè generale di corpo d'armata, quattro tenenti generali, dieci maggiori generali e quarantacinque colonnelli.

È l'unico Corpo logistico con a capo un maggiore generale; per tutti gli altri, compresi quelli per i cui componenti non è richiesta la laurea, i relativi organici di legge prevedono uno o due tenenti generali e più maggiori generali.

Poichè al grado è legata non solo la retribuzione, ma anche la dignità ed il prestigio del Corpo e poichè lo stipendio del colonnello con più di venticinque anni di servizio dal grado di tenente è uguale a quello del maggiore generale o generale di brigata, si

deduce che nel Corpo veterinario il grado di maggiore generale - che attualmente rappresenta il vertice - ha un valore prettamente onorifico e inferiore a quello dei pari grado di un qualsiasi Corpo logistico. Perchè? Perchè lo stipendio è uguale a quello del colonnello e all'atto del passaggio in ausiliaria il trattamento pensionistico del maggiore generale degli altri Corpi logistici prevede, oltre alla promozione al grado superiore, anche sei scatti di stipendio del nuovo grado, mentre il maggiore generale veterinario riceve soltanto la promozione alla vigilia, ma senza alcuno scatto. In sintesi, il trattamento economico di quiescenza è più remunerativo per i colonnelli congedati con la legge «Angelini» che per i maggiori generali che sono stati a capo del Corpo.

Non è questa un'altra palese ingiustizia che subisce il Corpo veterinario?

Da ciò sorge l'opportunità che a tale Corpo, che ha sempre fatto il proprio dovere in pace ed in guerra, nelle emergenze interne o fuori dai confini d'Italia, venga resa giustizia, cioè venga data la legittima dignità e concesso il trattamento riservato agli altri Corpi logistici, mediante l'approvazione del presente provvedimento che non comporta oneri finanziari, perchè l'organico contenuto nella tabella allegata è minore di cinque unità rispetto a quello di cui si chiede l'abolizione ed anche perchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, recante: «Ripartizione del numero chiuso fra i ruoli dell'Esercito», emanato in attuazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede già due maggiori generali e dieci colonnelli. La riduzione dei gradi bassi - capitano e tenente - è giustificata sia dall'eliminazione dell'ufficiale veterinario dai battaglioni e dai gruppi di artiglieria, ormai privi di quadrupedi, e sia per una questione tecnica di alimentazione del ruolo in modo da evitare la eccessiva permanenza degli ufficiali nei citati gradi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito ha luogo ai vari gradi secondo le forme e le modalità indicate nella tabella annessa alla presente legge, che sostituisce il quadro XI della tabella n. 1, allegato A, annessa alla legge 12 novembre 1955, n.1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A decorrere dal 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, i contingenti dei generali e dei colonnelli provenienti dal ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito, riportati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, concernente la ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati ai valori di seguito indicati: generale di divisione e tenente generale: 1; colonnello: 11.

3. Le eccedenze organiche conseguenti all'applicazione della presente legge sono assorbite con le vacanze dovute a cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1
(articolo 1, comma 1)

XI - Ruolo del Corpo veterinario

GRADO	Organico e consistenze massime (a)	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di permanenza minima nel grado per l'avanzamento		Periodi minimi richiesti per la valutazione			Titoli esami corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Scelta	Anzian.	Comando attrib. (d)	Servizio	Incarico		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Generale ispettore									
Tenente generale	1 (b)	scelta							
Maggiore generale	2	scelta	4		1 anno				1 (f)
Colonnello	11	scelta	5		1 anno				1 (g)
Tenente colonnello	28	scelta	9		1 anno				1 o 2 (h)
Maggiore	10	anzianità		4	1 anno				
Capitano	28	scelta anzianità	9	11	2 anni				3 o 2 (i)
Tenente	13	anzianità		4					
Sottotenente	(e)	anzianità		3				Conseguire la laurea prescritta e l'abilitazione professionale. Superare il corso applicativo (e)	

(a) Il numero complessivo è portato in aumento a quelli previsti, per i gradi di generale di divisione, tenente generale e colonnello, per gli ufficiali dell'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

(b) Al tenente generale che riveste la carica di capo del Corpo si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429.

(c) I sottotenenti frequentatori di corsi formativi presso l'Accademia di Sanità sono in posizione soprannumerica.

(d) Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando e di attribuzioni specifiche indicati nella tabella per il grado rivestito possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da quelli eventualmente effettuati nel grado immediatamente inferiore.

(e) Solo gli ufficiali reclutati a nomina diretta al grado di tenente.

(f) Una promozione ogni dieci anni.

(g) Ciclo di tre anni: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.

(h) Ciclo di tre anni: tre promozioni il primo e secondo anno; due promozioni il terzo anno.

(i) Ciclo di tre anni: tre promozioni il primo e secondo anno; due promozioni il terzo anno.

